



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**Osservazioni sulla proposta  
di  
*società semplificata a responsabilità limitata***

**(art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)**

### **1. *Violazione della Direttiva comunitaria in materia societaria***

La proposta di *società semplificata a responsabilità limitata* con capitale minimo di un euro, costituita senza atto pubblico, sembra doversi classificare, al di là del profilo nominalistico, come sottotipo della società a responsabilità limitata, non fosse altro per il rinvio che viene fatto all'art. 2463 per ciò che concerne il contenuto dell'atto costitutivo (comma 6), e per quello, più generico e nei limiti della compatibilità, alle disposizioni di cui agli artt. 2462 e ss. c.c. (comma 9).

Proprio per tale ragione, il ricorso alla mera comunicazione unica al registro delle imprese ai fini della sua costituzione, come per le eventuali successive modifiche dell'atto costitutivo, e la mancanza dell'atto scritto si pongono in netto contrasto con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, finalizzata a coordinare, per renderle equivalenti, a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, con particolare riguardo anzitutto alla forma dell'atto costitutivo e anche ai profili di diritto sostanziale attinenti la mancanza di uno statuto.

A tale proposito, merita segnalare come il generico rinvio alla disciplina della s.r.l., evocando gli artt. 2462 e ss., non appare idoneo a supplire sempre ad una mancata regolamentazione da parte dell'autonomia statutaria in tutti i suoi aspetti: basti pensare alla disciplina dell'assemblea, competente alle modifiche statutarie.

### **2. *Mancanza di un controllo preventivo sulla costituzione***

In particolare, la direttiva, applicabile per l'Italia a società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, prevede inoltre all'art. 11 che "in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico".

Nessuno di tali controlli è previsto invece per la società semplificata a responsabilità limitata, le cui regole di organizzazione e di funzionamento, peraltro, sono pressoché identiche a quelle della s.r.l.

Nessun controllo verrebbe svolto sulla liceità dell'oggetto sociale, sul corretto funzionamento degli organi, sulla necessità di dotarsi dell'organo di controllo, sulla validità dei patti sociali, ecc.

Nessun controllo verrebbe effettuato, quindi, sui nn. 3) (l'attività che costituisce l'oggetto sociale), 7) (le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza), 8) (le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) dell'art. 2463 c.c., nonché sulla sussistenza delle autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329 c.c.).

Tutto ciò evidenzia ancor meglio la violazione delle direttive comunitarie, senza nessuna garanzia di sorta circa l'identità dei soci fondatori.

### **3. *Perplessità sulla funzionalità e la stabilità della società***

Sotto altro profilo, suscita notevoli perplessità sul piano funzionale, l'aver ancorato la sopravvivenza della società al requisito soggettivo del mancato compimento dei 35 anni di età: tale requisito deve infatti permanere per tutta la durata dell'ente (comma 2), e la sua perdita comporta l'esclusione di diritto del socio, salva la possibilità di trasformare la società in altro tipo capitalistico (comma 3). Sulla sopravvivenza della società può riflettersi anche l'eventuale esercizio di diritto di recesso riconosciuto dal comma 4 al socio dissenziente rispetto alla decisione di trasformazione.

È evidente come sia difficile ipotizzare la stabilità di un'impresa organizzata nella forma della società semplificata laddove sia il fattore anagrafico, sia il diritto di recesso (che non trova eguali nelle altre ipotesi di trasformazione omogenea) possono incidere sulla composizione della compagine sociale al punto di azzerarla.

### **4. *Mancanza di controlli preventivi ai sensi della normativa antiriciclaggio***

Ulteriori perplessità suscita, per più versi, la previsione del capitale minimo di un euro: la norma non fissa un capitale, ma ne stabilisce solo il minimo, precisando che il conferimento deve necessariamente avvenire in denaro; nulla impedisce di costituire la società con capitale ben maggiore, anche di centinaia di migliaia di euro.

In tale ipotesi, non si vede in quale modo potrebbero essere assicurati i controlli che la normativa antiriciclaggio impone per le transazioni superiori a mille euro l'obbligo della segnalazione al ministero competente, tenuto conto che con il sistema della comunicazione unica non è assicurata alcuna certezza neppure sull'effettiva identità di colui che procede alla trasmissione dei dati.

Parimenti è evidente l'elusione, legislativamente autorizzata, della normativa antiriciclaggio, che impone un'adeguata verifica delle operazioni superiori ad euro 15.000 al fine di segnalare sospetti di riciclaggio.

Nel sistema delineato non vi è alcun soggetto che si trova nella posizione di destinatario di tali obblighi.

E ciò comporta l'illegittimità costituzionale delle nuove norme sotto un duplice profilo:

a) disparità di trattamento tra fattispecie assolutamente identiche quando la società semplificata a responsabilità limitata sia costituita con capitale pari o superiore ad euro quindicimila;

b) violazione delle direttive comunitarie in materia di antiriciclaggio.

## Proposta emendativa

In considerazione di tutto quanto sopra, al comma 2 dell'art.3 dovrebbe essere previsto che l'atto costitutivo deve essere redatto – al pari di tutte le altre società di capitali- *in forma pubblica*, in conformità al modello che sarà determinato dal Decreto ministeriale. In questo modo verrebbe garantito il rispetto della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 2009/101/Ce, la quale impone che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda il controllo preventivo giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società devono rivestire la forma di atto pubblico.

Parimenti, l'adozione della forma pubblica garantisce, come per qualunque negozio che la rivesta, oltre alla conformità dell'atto alla legge (e, nel caso di specie, anche allo statuto-tipo di cui all'emanando D.M.), la corretta identificazione dei soggetti costituenti, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia antiriciclaggio e, più in generale, il perseguimento di finalità di ordine pubblico, inteso nella sua più vasta accezione di corretto e ordinato svolgersi della vita sociale, economica e civile e dei rapporti intersoggettivi.

Quanto al *capitale sociale*, più funzionale al raggiungimento degli scopi perseguiti con l'introduzione nel nostro ordinamento della srl "semplificata", è la previsione di un capitale variabile da un minimo di 1 euro ad un massimo inferiore al limite di 10 mila euro stabilito per la srl "normale", con versamento semplicemente a mani degli amministratori e non in banca. E, qualora nel corso della vita della società il capitale aumentasse, oltre questo limite, anche grazie al sistema dell'accumulo che può essere previsto al comma 4, ovvero uno o più soci perdessero le qualità soggettive previste nel D.M., la società rientrerebbe nell'alveo della "normale" srl, senza bisogno di trasformazione in un tipo sociale diverso. Contestualmente cesserebbe l'applicazione delle particolari norme agevolative. In tale ottica si dovrebbe stabilire che le quote possono essere trasferite solo a persone fisiche di età inferiore ai 35 anni.

Dovrebbe poi aggiungersi un punto 5) al comma 2, stabilendo che gli *amministratori* devono essere scelti necessariamente tra i soci. Ciò allo scopo di evitare che, attraverso la nomina di soggetti estranei alla compagine sociale, la società "semplificata" sia strumentalizzata da persone che non ne hanno i requisiti, o, addirittura, perseguano scopi fraudolenti.

Infine, il notariato, in considerazione dell'alta finalità sociale perseguita dal governo, al fine di dare il suo contributo all'incentivazione delle iniziative imprenditoriali dei giovani, è pronto a prestare la pubblica funzione senza alcun guadagno, utilizzando quella semplificazione felicemente sperimentata dal novembre 2000, quando la legge Bassanini affidò al notaio in via esclusiva il controllo di legalità e tutti gli adempimenti connessi alla stipula dell'atto costitutivo e modificativo delle società di capitali. Il che rende ormai possibile al notaio l'iscrizione *ad horas* della società nel registro delle imprese.

Applicando tale procedura anche alla *semplificata*, si attiverà presso lo studio notarile una sorta di *sportello unico* "virtuale" per lo *start up* dell'imprenditoria giovanile.